



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo
Area 4

VISTA l'istanza presentata dal Sig. EL BASSRI Abdelghani, nato a Smaala (Marocco) il 15/06/1974 e residente a Castelletto Cervo (BI) in via Cascina Sorte s.n.c., diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

CONSIDERATO che la legge n. 94 del 15/07/2009, all'art. 1 comma 11 recita: " *Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art.7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.*

VISTO che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Cavaglià (BI) è emerso che tra il predetto straniero ed il coniuge italiano Sig.ra LACATENA Giovanna è stata pronunciata la separazione legale del matrimonio con sentenza omologata dal Tribunale di Biella in data 04.06.2007;

VISTA la prefettizia Prot. n. 3617/09 del 13.07.2009, con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è stato comunicato al richiedente il preavviso dell'inammissibilità;

CONSIDERATO che il Sig. EL BASSRI Abdelghani non ha fatto pervenire nessuna comunicazione in merito a quanto comunicato con la succitata prefettizia;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare inammissibile l'istanza in argomento per carenza in capo alla richiedente dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda;

VISTA la legge n. 91 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n. 94 del 15 luglio 2009;

DECRETA

L'istanza della Sig. EL BASSRI Abdelghani viene dichiarata inammissibile per i motivi suesposti. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

Biella, 04.09.2013

VICE PREFETTO AGGIUNTO
Dott. Danilo GARRA